

# **Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)**

**Modifica del 16 gennaio 2008**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sul contingentamento lattiero è modificata come segue:

*Art. 3b*                    Riassegnazione di contingenti soppressi

<sup>1</sup> Un contingente, non trasferito definitivamente e soppresso in seguito all'abbandono anticipato del contingentamento da parte del titolare del contingente al 1° maggio 2008, può essere riassegnato, su domanda, a chi ha ceduto il contingente giusta l'articolo 3 capoverso 5, se:

- a. il contratto di trasferimento prevede un ritrasferimento per tale termine; o
- b. il contratto di trasferimento è stato validamente disdetto.

<sup>2</sup> Il contingente riassegnato non può essere ulteriormente trasferito.

<sup>3</sup> Le domande di riassegnazione vanno presentate entro il 31 maggio 2008 al Servizio d'amministrazione competente.

<sup>4</sup> I Servizi d'amministrazione possono riscuotere tasse per il trattamento delle domande.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2008.

16 gennaio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup>    **RS 916.350.1**

